



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2013
C(2013) 9664 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuto di Stato n. SA. 37843 (2013/N) – Italia
Proroga fino al 30 giugno 2014 compreso del regime di aiuti di Stato approvato N 675/2008 (Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese)**

Signora Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020¹ (di seguito "gli orientamenti 2014-2020"), il cui punto 186 proroga al 30 giugno 2014 compreso il periodo di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (di seguito "gli orientamenti 2007-2013")². La Commissione ha invitato gli Stati membri a notificare la proroga dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate per il periodo 2007-2013 nonché la proroga dei regimi di aiuto approvati sulla base degli orientamenti 2007-2013 (punto 187).
- (2) Con decisione del 25 ottobre 2013 la Commissione ha approvato la proroga, fino al 30 giugno incluso, dell'applicazione della carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2007-2013 (SA 37407)³.

¹ GU C 209 del 23.7.2013, pag.1

² GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

³ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250043/250043_1482620_56_2.pdf

S.E. Emma Bonino
Ministro degli Affari Esteri
P.le della Farnesina 1
00194 Roma RM

- (3) Il 27 novembre 2013 l'Italia ha notificato per via elettronica la proroga del regime di aiuto approvato N 675/2008 (Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese) ricorrendo alla procedura di notificazione semplificata di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione⁴ (di seguito "il regolamento di esecuzione")

2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI E DELLA MODIFICA NOTIFICATA

- (4) Il regime di aiuti N 675/2008 è stato dichiarato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE")⁵ mediante decisione della Commissione del 30 settembre 2009 (SA. 27186)⁶. Con la presente notifica l'Italia chiede di prorogare al 30 giugno 2014 compreso il periodo di applicazione del regime di aiuto N 675/2008.
- (5) L'Italia ha confermato che tutte le altre condizioni e impegni di cui alla decisione della Commissione che approva il regime di aiuto N 675/2008 restano invariati.
- (6) L'Italia ha confermato che la notifica non contiene segreti aziendali. Il testo integrale della lettera sarà pertanto pubblicato sul sito internet <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

3. VALUTAZIONE

- (7) La Commissione valuta la modifica notificata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione, sulla base degli orientamenti 2007-2013 e dei punti 186 e 187 degli orientamenti 2014-2020.
- (8) La Commissione constata che la notifica, in conformità con il punto 187 degli orientamenti 2014-2020, riguarda la proroga fino al 30 giugno 2014 compreso del regime di aiuto approvato N 675/2008. La proroga del regime è limitata a sei mesi (dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014), un periodo sensibilmente inferiore al periodo di sei anni previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b, del regolamento di esecuzione.
- (9) La Commissione è quindi del parere che la proroga fino al 30 giugno 2014 compreso del regime di aiuto N 675/2008 sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del TFUE.

⁴ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁵ Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 107 e 108 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 87 e 88 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

⁶ GU C 25 del 2.1.2010, pag. 2.

4. CONCLUSIONE

- (10) La Commissione ha pertanto deciso di considerare la proroga del regime di aiuto N 675/2008 compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 675, paragrafo 107, lettera b), del TFUE.

Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente